

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2639 del 24/05/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: MARAZZI SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE GUIDE ASCENSORI, TRAFILATURA" SVOLTA IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE N. 16
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2801 del 24/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: MARAZZI SRL.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE GUIDE ASCENSORI, TRAFILATURA" SVOLTA IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE N. 16.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

##### Richiamata:

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 613 del 25/03/2015 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta MARAZZI SRL, rilasciata dal Suap del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 2410 del 01/04/2015 (trasMESSO con nota prot. n. 2676 del 15/04/2015), per l'attività di "produzione guide ascensori, trafilatura" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco, Loc. Campogrande n. 16, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione allo scarico, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (canale di scolo);

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

**Vista:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta MARAZZI SRL, con sede legale in Loc. Campogrande, Frazione Santimento (P.I. 00113130330), trasmessa dal SUAP del Comune di Calendasco e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 23388 del 14/02/2022, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 613 del 25/03/2015, per l'attività di "produzione guide ascensori, trafilatura" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco, Loc. Campogrande n. 16, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
  - autorizzazione allo scarico, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006, di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (canale di scolo) (*proseguimento senza modifiche*);
  - comunicazione o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*proseguimento senza modifiche*);
- la nota del Suap del Comune di Calendasco prot. n. 2325 del 07/03/2022 acquisita agli atti con con prot. n. 37158 in pari data, con cui è stata trasmessa la documentazione a completamento prodotta dalla ditta;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 39063 del 09/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 41975 del 14/03/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 53084 del 30/03/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 58521 del 07/04/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 59452 del 08/04/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

**Preso atto** che nell'AUA vigente è riportata, in particolare, la seguente prescrizione:

"- la ditta non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti a base solvente pari a 20 kg/g ed a base acquosa pari a 28 kg/g, per un'emissione annua di COV pari a 2150 kg/anno";

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 17/05/2022 Sinadoc 8400/2022) risulta che:

- le modifiche sono le seguenti:
  - riattivazione, spostamento ed ammodernamento del sistema di abbattimento dell'emissione E1 (granigliatura barre); detta emissione era stata sospesa in data 19.11.2008;
  - aumento ore funzionamento emissione E3 (applicazione fondo) da 8 a 16 h/g;
  - eliminazione dell'emissione E4 (applicazione cerante);
  - modifica sostanziale emissione E5 (appassimento essiccazione); la modifica riguardante E5 consiste nella realizzazione di una cabina dedicata all'appassimento ed all'essiccazione già effettuata in un ambiente riscaldato dal generatore di cui all'emissione E7 e nell'aumento delle ore di funzionamento da 8 a 16 h/g;
  - eliminazione dell'emissione E6 (appassimento essiccazione);
  - eliminazione dell'emissione E7 (generatore termico appassimento essiccazione);
- viene previsto un aumento dei consumi giornalieri di fondo a base acquosa ed una contestuale riduzione di quello a base solvente; il consumo annuo di fondo all'acqua è pari a 15000 kg, mentre quello del fondo a base solvente è pari a 1500 kg a cui si aggiunge l'impiego di 1000 kg/anno di prodotto per lavaggio, per un input complessivo massimo di COV pari a 2050 kg/anno;
- il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti a base acquosa sarà pari a 60 kg/g e, in caso di picchi produttivi il consumo massimo giornaliero può raggiungere gli 80 kg/g;
- il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente sarà pari a 6 kg/g, mentre quello di prodotti per lavaggio sarà pari a 4 kg/g; in caso di picchi giornalieri il consumo di prodotti vernicianti a base COV potrebbe raggiungere gli 80 kg/g come per i prodotti all'acqua;

- la pulizia delle attrezzature viene effettuata in ambiente aspirato (E5);
- risultano presenti impianti termici civili ricadenti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;
- la Ditta ha comunicato che, stanti i parametri di lavorazione ed il tipo di utensile impiegato, durante il taglio non si generano gas/vapori, o polveri e non vi è dunque alcuna possibilità che vengano generate emissioni in atmosfera di agenti chimici, né che necessitino aspirazione/convogliamento, né di tipo diffuso;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 2798 del 15/03/2022 (prot. Arpae n. 43513 del 16/03/2022) - Comune di Calendasco: parere favorevole relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", confermato con nota prot. n. 4068 del 12/04/2022 (prot. Arpae n. 61514 del 12/04/2022);
- nota prot. n. 72937 del 03/05/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 154310 del 05/05/2022 (prot. Arpae n. 80300 del 13/05/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizione;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 613 del 25/03/2015 a favore della ditta MARAZZI SRL (P.I. 00113130330), con sede legale in Loc. Campogrande, Frazione Santimento, per l'attività di "produzione guide ascensori, trafilatura" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco, Loc. Campogrande n. 16, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico*, ex art. 124 del D.lgs. 152/2006, di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (canale di scolo);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione/nulla osta* di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

**2. di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E1 – GRANIGLIATURA BARRE

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 – GRANIGLIATURA BARRE**

Portata massima 6000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 10 m  
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 – APPLICAZIONE FONDO**

Portata massima 10000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 10 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 3 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E5 – APPASSIMENTO ESSICCAZIONE**

Portata massima 6000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 250 gg/anno  
Altezza minima 10 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- c) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
- **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- e) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- f) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- g) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;

- h) ferme restando le agevolazioni previste ai punti q) e r), i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) I risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- k) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- l) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- m) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- n) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- o) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- p) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- q) l'attività di applicazione del fondo deve essere svolta nell'apposito impianto generante l'emissione E3, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di polveri pari a 3 mg/Nm<sup>3</sup>; fermo restando il rispetto dei limiti imposti per detta emissione e quanto disposto al punto y), il gestore può non effettuare monitoraggi durante la fase di applicazione dei fondi;
- r) la fase di appassimento/essiccazione e pulizia delle attrezzature deve essere svolta nell'apposito impianto generante l'emissione E5 con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano; fermo restando il

rispetto dei limiti imposti per detta emissione e quanto disposto al punto y), il gestore può non effettuare controlli durante tali operazioni;

- s) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di fondo a base solvente pari a 6 kg/d, un consumo medio giornaliero di prodotto di lavaggio pari a 4 kg/d ed un consumo medio giornaliero di fondo a base acquosa pari a 60 kg/d, per un input annuo di COV pari a 2050 kg/anno. Il consumo medio giornaliero (così come l'input annuo di COV) va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto t);
- t) i giorni e le ore di funzionamento delle emissioni denominate E3 ed E5, i consumi di fondo, sia a base acquosa sia a base solvente, e di prodotto per il lavaggio, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- u) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere **predisposta** una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- v) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovo o modificati non può superare 60 giorni;
- w) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- x) Il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- y) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:
  - ad almeno tre monitoraggi dell'emissione **E5**, effettuati in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
  - ad almeno un monitoraggio di **E3** effettuato in sede di messa a regime possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

**3. di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in un corpo idrico superficiale "canale di scolo", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il filtro percolatore dovrà mantenere le caratteristiche previste dalla Deliberazione G.R. n. 1053/2003;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto è stato dimensionato;
- c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff, del pozzetto degrassatore e del filtro percolatore. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, dei grassi nonché il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

**4. di fare salvo che:**

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti. Le predette attività potranno aver luogo solo in presenza di presidi che ne contengano lo sversamento e garantiscano la completa raccolta dei relativi rifiuti liquidi;

**5. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

**6. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**7. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Calendasco per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Calendasco;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").



**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**